



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPEMAC

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Art. 1 - Finalità.

Il presente documento disciplina l'istituzione, la costituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'Elenco degli Operatori Economici (di seguito anche Albo) che la DG PEMAC si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie europee.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione come richiamati nella comunicazione interpretativa della commissione europea del 23.06.2006 e dal codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, art. 48, comma 1 – che rinvia ai principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice – e art. 49, comma 1).

L'Albo Fornitori tiene conto del fatto che la DG PEMAC impronta la propria condotta nei rapporti con gli operatori economici a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà di comportamento e tale condotta regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che assume nei confronti degli operatori economici con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell'ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale.

Il presente Albo si configura come elenco aperto e pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

La DG PEMAC si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nell'esperienza professionale dichiarata nella domanda di iscrizione o suoi aggiornamenti. Non verrà in alcun modo considerata la richiesta di iscrizione ad una categoria merceologica in assenza di documentata esperienza professionale in attività ascrivibili alla categoria merceologica medesima.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

L'Albo sarà utilizzato dalla DG PEMAC nei seguenti casi:

- in base al combinato disposto degli artt. 14, comma 1, lett. b), e 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs n. 36/2023 per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea attualmente pari ad € 140.000,00;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'indicazione della soglia di cui sopra è da intendersi automaticamente aggiornata a quella in vigore.

Art. 3 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b. iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione, ovvero in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- c. insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 D. Lgs. n. 36/2023;
- d. insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

Con riferimento al possesso del requisito di cui alla lettera d), l'eventuale sussistenza di tali cause di esclusione deve essere comunque espressamente dichiarata in sede di iscrizione ai fini dell'attivazione di apposito contraddittorio con l'operatore economico.

- e. insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- f. ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- g. ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;

In caso di Consorzi i requisiti di cui sopra, dalla a) alla g), devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

- h. capacità economica e finanziaria: fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione almeno pari a 140.000,00 (centoquarantamila/00) euro, IVA esclusa.

Per i Consorzi il requisito di cui alla lettera h) deve essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$.

- i. capacità tecnica e professionale: avvenuta esecuzione di contratti di servizi/forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno pari a 70.000,00 (settantamila/00 euro).

Per i Consorzi il requisito di cui alla lettera i) deve essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

La DG PEMAC, qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 del Codice.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti devono essere già costituiti.

I soggetti potranno proporre domanda di iscrizione all'Elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria quale componente di più consorzi;
- all'interno della stessa categoria merceologica non possono essere presenti soggetti fra i quali vi è un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 o comunque un collegamento sostanziale tale da determinare la sussistenza di un unico centro decisionale.

Qualora i soggetti incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, la DG PEMAC provvederà al rigetto della domanda di iscrizione.

Art. 4 - Modalità di iscrizione e modifica

L'invio della richiesta di iscrizione all'Albo da parte dell'operatore economico, comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente documento.

L'operatore economico interessato può chiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie merceologiche.

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza, precisando le categorie di specializzazione di interesse, utilizzando la modulistica allegata, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it ed in particolare:

- a. istanza d'iscrizione sottoscritta in formato digitale p7m dal legale rappresentante con indicazione specifica delle categorie merceologiche per i quali si richiede l'iscrizione (cfr. Allegato 1);
- b. certificato di iscrizione delle imprese alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione attestante l'attività specifica per la quale l'operatore economico richiede l'iscrizione ovvero una visura camerale aggiornata di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 riportante i medesimi dati sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- c. DGUE di cui all'art. 91 del Codice attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice. Tale DGUE deve essere compilato e sottoscritto in formato digitale p7m da un soggetto con idonei poteri di rappresentanza come emersi dal documento di cui al punto b) precedente oppure allegando al DGUE idonea documentazione attestante tali poteri di rappresentanza;
- d. dichiarazione integrativa al DGUE (cfr. Allegato 2);
- e. riferimenti del possesso dell'iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- f. documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell'istanza.

L'istanza corredata della documentazione richiesta attiverà l'*iter* di abilitazione.

Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete, la procedura di iscrizione non renderà possibile l'abilitazione.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

La DG PEMAC non assume alcuna responsabilità per il mancato invio di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata entro 30 gg tramite l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Art. 5 - Modalità di aggiornamento dell'albo

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'Albo sarà chiamato entro il biennio decorrente dalla conferma di avvenuta iscrizione, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'Albo.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

Art. 6 - Verifiche

La DG PEMAC si riserva in ogni caso ed in ogni momento, la facoltà di richiedere chiarimenti e di effettuare eventualmente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, il permanere della loro sussistenza e l'attualità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di richiesta di iscrizione all'Albo.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Art. 7 - Informazioni generali

La DG PEMAC, nei casi previsti dalla vigente disciplina, è obbligata a ricorrere al Mercato Elettronico della PA (MEPA) per la gestione telematica/elettronica delle procedure di gara. A tal fine si ricorda di verificare periodicamente la validità della propria iscrizione al MEPA in quanto soggetta a revisione.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nella documentazione di gara.

Art. 8 - Durata dell'iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo ed estensione dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo Fornitori ha una durata biennale dal momento della conferma di cui al precedente art. 5.

Al termine della durata biennale di cui sopra, l'iscrizione deve essere rinnovata, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

La DG PEMAC può disporre la sospensione dell'operatore economico dall'Albo allorché lo stesso risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente Regolamento nonché nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatogli.

La sospensione può essere revocata qualora la DG PEMAC accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

La sospensione non interrompe il decorrere della durata biennale dell'iscrizione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale, o falsa dichiarazione in merito al loro possesso risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni;
- grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto;
- richiesta di cancellazione fatta dall'operatore economico;
- cessata attività;
- in assenza di aggiornamento nei termini previsti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Albo qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nei commi precedenti, la DG PEMAC comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione.

La cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

L'operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di categorie merceologiche.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie merceologiche di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui al precedente art. 5.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali dei quali la DG PEMAC verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori saranno raccolti ed utilizzati nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - Pubblicità

L'Elenco degli operatori economici è reso disponibile mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell'Amministrazione:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4599>.

Il Responsabile per la gestione dell'Elenco provvede all'esame delle istanze degli operatori, procedendo alla loro iscrizione seguendo l'ordine progressivo con cui sono pervenute le domande e cura l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo ogni sei mesi.

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e della relativa normativa di attuazione, nonché ogni disposizione comunque applicabile.

A seguito dell'abrogazione dell'Allegato II.1 ai sensi dell'art. 50, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, ogni riferimento ad esso si intende sostituito, ove compatibile, con quello di cui al regolamento citato dalla medesima disposizione normativa.

Il presente Regolamento sarà modificato/adequato al verificarsi di eventuali modifiche della vigente normativa in materia.

È, in ogni caso, facoltà della DG PEMAC modificare il contenuto del presente Regolamento dandone comunicazione agli iscritti.

È possibile visionare e scaricare il presente Regolamento e i format di Allegato 1 e Allegato 2 dalla pagina dedicata del sito istituzionale dell'Amministrazione (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4599>).

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Decreto direttoriale del 12 marzo 2018, n. 5671 è abrogato con conseguente decadenza dell'Elenco ad esso connesso di cui al Decreto direttoriale del 25 luglio 2018, n. 0016446.

Gli operatori economici iscritti all'Elenco di cui al punto precedente, qualora interessati all'iscrizione nel costituendo nuovo Elenco, sono invitati a presentare all'Amministrazione apposita domanda in conformità alle previsioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è trasmesso all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell'Amministrazione:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4599>.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente

Eleonora Iacovoni

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)